

TRIBUNALE DI MODENA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 700 c.p.c.

BATTANI FRANCESCA, C.F. BTTFNC93D44I462C, nata a Sassuolo (MO), il 4 aprile 1993 e residente a Castelnuovo Rangone (MO), in via Pirandello n. 57, assistita, rappresentata e difesa dall'Avv. Luisa Ferrari del Foro di Brescia (C.F. FRRLSU87D62B819L) presso il cui studio in Modena, Via Dei Lovoletti n. 9 elegge domicilio, giusta delega allegata.

Per comunicazioni di cancelleria : fax: 030-3751280; pec: luisa.ferrari@brescia.pecavvocati.it

PREMESSO

- 1) che la parte ricorrente ha conseguito il 23/03/2018 la laurea magistrale in Economia e Politiche Pubbliche, Università degli studi di Modena e Reggio Emilia – Dipartimento di Economia Marco Biagi con la votazione di 97/110;
- 2) che in forza di tale titolo di studio la ricorrente poteva accedere alle classi di concorso A45 (Scienze economico aziendali) e A47 (Scienze matematiche applicate) e quindi essere inserita nelle graduatorie provinciali per le supplenze (nel proseguo in brevis “GPS”) istituite con ordinanza ministeriale n. 60 del 10.7.2020 (**Doc. 1**)¹;
- 3) che, con la suddetta ordinanza ministeriale n. 60 del 10/07/2020, il Ministero dell'istruzione ha dato avvio alla procedura per l'istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (nel proseguo in brevis “GPS” e delle graduatorie di istituto “GI”) su posto comune e disostegno, valide per la convocazione e nomina di incarichi a tempo determinato, di cui all'art. 4 commi 6-bis e 6-ter alla L.124/1999;
- 4) che dette graduatorie GPS, suddivise in prima e seconda fascia, di cui all'art. 3 co. 5, 6, 7, dell'O.M. 60/2020, sostituiscono le cosiddette “graduatorie di circolo e

¹ Doc. 1: Ordinanza ministeriale n. 60 del 10.7.2020;



- di istituto di prima e seconda fascia” di cui alla precedente vigenza, sono costituite in ciascuna provincia e sono finalizzate, in subordine allo scorrimento delle GAE, all’attribuzione delle supplenze;
- 5) che, con D.D. 858/2020 del 21/07/2020, sono stati disciplinati termini e modalità di presentazione dell’istanza di partecipazione alle GPS provinciali;
- 6) che, in particolare, ai sensi dell’art. 2 D.D. 858/2020 “il candidato potesse presentare domanda per un’unica provincia, ed unicamente in modalità telematica, ex Dlgs 82/2005, attraverso l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)”, termini dal 22/07/2020 h. 15.00 al 06/08/2020 h. 23.59”;
- 7) che, ai sensi dell’art. 7, co. 1 OM. 60/2020, “gli aspiranti presentano istanza di inserimento, a pena di esclusione, in un’unica provincia per una o più delle GPS per le quali abbiano i requisiti previsti. Il successivo comma 4 prevede che “nell’istanza di partecipazione ogni aspirante dichiara: (...omissis...) lettera e) “i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro il termine di presentazione della domanda, con l’esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati.” Titoli che la ricorrente ha puntualmente indicato al pari dei titoli valutabili di cui alle tabelle allegate alla presente ordinanza (cfr lett. f), anch’essi indicati (**Doc. 1**);
- 8) che, dunque, **in data 31/07/2020 a mezzo del sistema telematico Polis “istanze on line” la ricorrente presentava tempestivamente la domanda di inserimento per le GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO DI SUPPLENZA AA.SS. 2020/21 e 2021/22 (GPS e GI)**, valide per la Provincia di Modena, all’UAT per la provincia di Modena, indicando a sistema i titoli di accesso, tra cui *in primis* il Diploma di Laurea e il relativo voto (97/110), nonché le classi di concorso A-45 e A-47 al fine di essere inserita nelle GPS di seconda fascia e nelle Graduatorie di istituto di terza fascia per le medesime classi di concorso;
- 9) che, la ricorrente inviava la domanda compilata in ogni sua voce, come prescritto, tramite il portale ISTANZA ON LINE e da tale sistema protocollata



“m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.1496590.31-07-2020” (Doc. 2)²;

- 10) che, come si preciserà di seguito, l’inserimento del diploma di laurea e del relativo voto conseguito costituiva presupposto necessario per il completamento della domanda. Infatti, nel caso di mancato inserimento di tali dati – cioè del diploma di laurea e del relativo voto – il sistema Polis non avrebbe consentito all’utente – nel caso di specie la ricorrente - di procedere con la compilazione della domanda. Circostanza – questa – ovvia se si considera che la “domanda” per le classi di concorso della ricorrente era riservata solo a personale laureato!
- 11) Benché la ricorrente abbia inserito il titolo di laurea e il relativo voto, e quindi proceduto con la compilazione della domanda e ultimato l’invio della stessa in modo corretto (v. Doc. 2), tale domanda veniva elaborata dal sistema in modo difforme da come compilato: ovvero risultava priva del voto di laurea;
- 12) che, il giorno in cui la ricorrente ha avanzato la domanda, e nell’arco temporale precedente e successivo, il sistema Polis ha presentato anomalie e malfunzionamenti a livello nazionale, malfunzionamenti quelli di cui all’oggetto, tutti puntualmente documentati nella relazione informatica sub Doc. 3³ pagg. 12-26;
- 13) che, tali malfunzionamenti hanno inciso anche sulla presentazione della domanda avanzata dalla ricorrente. Infatti, a causa di un errore informatico di “memoria” del sistema Polis, non imputabile di certo alla ricorrente, il voto di laurea conseguito dalla ricorrente non risultava caricato nella domanda, seppur dalla stessa indicato, con la conseguenza che alla ricorrente veniva attribuito un punteggio inferiore di 10 punti rispetto a quello alla stessa spettante considerata l’attribuzione di 0,50 punti per ogni voto pari o superiore a 77/110);
- 14) che, il 03.09.20 con decreto Prot. N. 0007339 del 2.09.2020 (Doc. 4)⁴ sono state

² Doc. 2: Istanza ricorrente;

³ Doc. 3: Relazione Peritale;

⁴ Doc. 4: Approvazione Graduatorie GPS;



pubblicate sul sito dell'UAT di Modena (www. Uspmo.it), le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della provincia di Modena per il biennio 2020/21 e 2021/22 su posto comune e posto di sostegno del personale docente della scuola Infanzia, Primaria, Secondaria di 1^a e 2^a grado (Doc. 5)⁵;

15) che, dunque, per un errore informatico di memoria del sistema della p.a., alla ricorrente venivano erroneamente attribuiti solo 12 punti al titolo di studio (diploma di laurea), in luogo dei 22 punti che le sarebbero spettati (cioè 12 punti pari al punteggio minimo attribuibile (77/110) + 0,50 punti da attribuirsi ad ogni punto in più e ciò fino all'effettivo voto di laurea conseguito e regolarmente inserito;

16) inoltre l'attribuzione di 12 punti a un titolo di laurea potevano essere idonei solo se il giudizio finale non fosse stato quantificabile in termini numerici (ad es laurea conseguita in alcuni Paesi all'estero) (Doc. 6)⁶;

17) che, inoltre alla ricorrente dovevano essere attribuiti ulteriori 3 punti da sommare al punteggio del titolo di accesso a titolo di "...ulteriori titoli accademici, professionali e culturali posseduti rispetto al titolo di accesso" come previsto al punto B.14 dell'All.to A/4 dell'O.M. 60 del 10-07-2020 per la certificazione linguistica di livello B2, regolarmente dichiarati dalla ricorrente sia per la classe di concorso A45 che per la classe di concorso A47 (si v Doc. 6) *ma che per malfunzionamento del sistema informatico i punti risultano assegnati correttamente alla classe di concorso A45, ma attribuiti in modo non corretto alla classe A47);*

18) che, inopinatamente, la parte ricorrente risultava inserita nelle GPS di 2^a fascia (Cfr. Atto n. 0007339 del 2/09/2020 del Dirigente p.t. dell' UAT di Modena già allegato su Doc. 5 come segue:

- classe di concorso A45 Scienze economico-aziendali posizione graduatorie provinciali n. 542 con punti 18 anziché 22 + 3 punti pari a punti 25;
- classe di concorso A47 Scienze matematiche applicate posizione graduatoria

⁵ Doc. 5: Graduatorie Gps;

⁶ Doc. 6: Tabella titoli secondaria di I e II grado II fascia;



provinciale n. 994 con punti 22,50 anziché 22 + 3 punti pari a punti 25;

19) che i punteggi di cui sopra sono dunque errati e insufficienti e non corrispondono a quanto realmente inserito dalla ricorrente, come si evince anche dalla relazione informatica allegata sub Doc. 3;

20) che a causa delle anomalie informatiche e amministrative tutte addebitabili alla p.a., la parte ricorrente è oggi inserita nella GPS classi di concorso A045 nella posizione n 542 con soli punti 18,00 e A047, posizione n 993 con punti 22,50, anziché 25 a lei spettanti per entrambe le classi di concorso;

21) che, conseguentemente, a causa delle anomalie informatiche e amministrative della p.a., alla ricorrente non è stata riconosciuta una posizione utile per rientrare nel contingente autorizzato dall'UAT di Modena per accreditarsi su piattaforma SIGECO. L'accreditamento su tale piattaforma avrebbe consentito alla ricorrente di indicare on line le preferenze per le sedi e potere essere quindi individuata per incarichi e supplenze;

22) che, a causa delle già sopra citate anomalie addebitabili alla p.a., la ricorrente non ha ricevuto alcuna proposta non essendo stata raggiunta la sua posizione:

-NE' nelle graduatorie volte ad assegnare incarichi su posti comuni Doc. 7⁷ e Doc. 8⁸;

- NE' nelle graduatorie "incrociate" di 1[^] e 2[^] fascia, utili per l'attribuzione degli incarichi a Tempo determinato su posti di sostegno al personale ancorché privo del titolo di specializzazione Doc. 8;

- NE' nelle graduatorie incrociate di 1[^] e 2[^] fascia tra tutte le classi di concorso sulla base del punteggio a candidati in graduatoria senza titolo di specializzazione (Docc. 9⁹; 10¹⁰; 11¹¹; 12¹²; 13¹³; 14¹⁴);

⁷ Doc. 7 Convocazione posto comune;

⁸ Doc. 8 Convocazione posto di sostegno;

⁹ Doc. 9 Seconda convocazione posto sostegno;

¹⁰ Doc. 10 a) Contingente-di-chiamata-entro 26-09-2020; Doc. 10 b) Elenco disponibili posto sostegno;

¹¹ Doc. 11 Convocazioni incrociate;

¹² Doc. 12 Terza convocazione posti sostegno;

¹³ Doc. 13 a) Contingente-di-chiamata; Doc. 13 b) Elenco incarichi;



- NE' nelle graduatorie di istituto relative alle scuole che la ricorrente ha indicato nella domanda presentata;

- 23) che, il 3.09.20 – data in cui venivano pubblicate le graduatorie – la ricorrente inviava reclamo con richiesta di rettifica dei punteggi a lei attribuiti, rilevando l'anomalia del sistema (**Doc. 15**)¹⁵. A tale reclamo – rimasto privo di riscontro – seguivano plurimi solleciti telefonici e un ulteriore sollecito scritto inviato il 2.10.20 (**Doc. 16**)¹⁶, rimasti tutti privi di riscontro;
- 24) che, in entrambe le richieste di rettifica avanzate dalla ricorrente sub Doc. 15 e 16, la stessa forniva tutti gli elementi utili per procedere alle necessarie verifiche e rettifiche, così ben potendosi ammettere in sede di reclamo la rettifica del punteggio attribuite;
- 25) che, nonostante tali reclami, l'Ufficio VIII per l'Ambito Territoriale di Modena *in brevis* UAT, già CSA, Provveditorato agli Studi per la provincia di Modena, non ha provveduto a rettificare la posizione della ricorrente nelle GPS;
- 26) che **alla ricorrente non è stata fornita alcuna motivazione** in ordine al mancato salvataggio del voto del titolo di laurea conseguito, da parte del sistema informativo e da parte dell'UAT di competenza;
- 27) che, nonostante la Nota del MI del Dr Marco Bruschi n.0001550 del 4-09-2020 in cui si segnalava “l’opportunità dell’Amministrazione di procedere in autotutela alla rettifica dei punteggi palesemente erronei e all’accoglimento dei reclami manifestamente fondati” (**Doc. 17**)¹⁷, l'UAT di Modena ha proceduto alla pubblicazione dell'avviso di “convocazione del personale docente di ogni ordine e grado per nomine a tempo determinato per l'anno scolastico 2020/2021 della provincia di Modena” e alla pubblicazione delle disponibilità (**Doc. 18**)¹⁸;
- 28) che sul punto, lo stesso UAT di Modena, in persona del suo Dirigente Tecnico p.t., ha evidenziato “*le disfunzionalità del sistema, allo stesso comunicate dal Gestore*”, come si evince dal comunicato del 13.09.2020

¹⁴ Doc. 14 a) Contingente di-chiamata a ore in deroga; Doc. 14 b) Elenco disponibili sostegno secondo grado;

¹⁵ Doc. 15: Sollecito del 03.09.20;

¹⁶ Doc. 16: II Sollecito del 2.10.20;

¹⁷ Doc. 17: Nota 1550 del 4.09.2020;

¹⁸ Doc. 18: Convocazioni personale docente ogni ordine e grado;



(Doc. 19)¹⁹;

A) SUL FUMUS BONI IURIS

29) che, la predisposizione e creazione dei dati per le GPS sono quindi frutto di un'anomalia e/o falla del sistema informatico / telematico;

30) che **la cancellazione e/o il non caricamento e/o il non salvataggio a sistema del titolo di accesso della parte ricorrente, con conseguente mancato riconoscimento del punteggio utile di graduatoria, è ingiusto ed illegittimo, ed viola la normativa afferente i sistemi informatici della P.A.** (C.A.D. codice dell'Amministrazione digitale D.lgs 82/2002);

31) che, infatti, il **sistema Polis, utilizzato dal Miur, è illegittimo, e non conforme alla normativa applicabile, anche regolamentare, in quanto caratterizzato da “ espropriazione” totale e definitiva delle competenze assegnate ai singoli funzionari e dirigenti amministrativi;**

32) che, in particolare, ex art. 12 del Dlgs 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, rubricato “*Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa*” si prevede che: “*1. Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonche' per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformita' agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b).*”;

33) che inoltre il sistema Polis è privo dei requisiti richiesti dalla norma, in

¹⁹ Doc. 19: Comunicazione del 13.09.20;



termini di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione;

34) che, a mero titolo esemplificativo, **un sistema efficace deve prevedere la comparsa a video di avvisi o allarmi in caso di discrasia tra dati già contenuti nel sistema e quelli inseriti dal candidato; nel caso de quo, il sistema Polis non ha emesso alcun avviso in tal senso;**

35) che, nell'utilizzo del sistema Polis, la parte ricorrente ha riscontrato una procedura macchinosa, complessa, non trasparente, caratterizzata dalla lettura e compilazione, con tastiera e mouse, di decine e decine di moduli e form, peraltro suddivisi in più pagine web, non collegate tra loro, senza che fosse possibile visionare, a video, in tempo reale, alcun modello "completo" in ogni sua parte;

36) che la parte ricorrente non è stata formata ed informata sulle modalità di utilizzo del sistema Polis e, inoltre, non è stato nemmeno previsto alcun supporto da parte del Ministero, del personale dell'UAT territoriale e/o da parte delle Segreterie degli Istituti scolastici dislocati sul territorio;

37) che, sul punto, qualsiasi sistema informatico in utilizzo al Ministero deve prevedere e consentire l'esercizio del potere correttivo o sostitutivo, tipico della Pubblica Amministrazione;

38) che, in particolare, **i titoli di d'accesso o accademici, professionali e culturali e di servizio devono essere riconosciuti e le GPS rettificate, in applicazione del principio del favor participationis, con i connessi corollari di soccorso istruttorio;**

39) che **trattasi dell'applicazione dei principi normativi di cui alla L. 241/1990, artt. 6 e 10,** ai sensi dei quali l'Amministrazione procedente è obbligata ad acquisire d'ufficio i dati della domanda, e può chiedere anche al candidato la produzione di dichiarazioni o l'esibizione di titoli mancanti;

40) che, **sul punto, la stessa O.M. n. 60/2020, al suo articolo 8, co. 4, prevede**



che “il computo dei punteggi corrispondenti ai titoli dichiarati è proposto dal sistema informatico”. Ai sensi del successivo comma 5 “gli uffici scolastici provinciali procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni” e “in caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all’esclusione dalla graduatoria (comma 6)”;

41)che, nel caso di specie l’Amministrazione, nella persona del suo Dirigente UAT p.t., aveva l’onere e dovere di procedere alla relativa rettifica, risultando palese che la difformità tra i titoli della domanda e i titoli dichiarati e posseduti dalla parte ricorrente (diploma di laurea e annesso voto, non elaborato dal sistema,) era una conseguenza unicamente addebitabile all’errore del sistema Polis;

42)In violazione poi alle precedenti disposizioni ministeriali (D.M. 131 del 13.07.2007 art. 5 comma 9) che regolavano l’inclusione e l’aggiornamento delle graduatorie utilizzate per il conferimento delle supplenze, l’ordinanza ministeriale 60/2020:

i) non ha previsto un procedura per la regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o parziale;

ii) non ha previsto la pubblicazione dapprima delle graduatorie provvisorie e poi di quelle definitive, in modo da consentire, in base al principio di autotutela, rettifiche di errori materiali da parte dei docenti o del MI (come invece, previsto dalle precedenti disposizioni ministeriali che regolavano l’inclusione e l’aggiornamento delle graduatorie utilizzate per il conferimento delle supplenze);

43)che, in definitiva, l’Amministrazione non ha svolto alcun controllo o verifica sulla documentazione presentata, come invece avrebbe dovuto, né ha



attivato il meccanismo di soccorso istruttorio previsto dall'art. 6 comma 1 lett. B della L. 241/1990, chiedendo alla candidata di rettificare le dichiarazioni erronee o incomplete rese, per consentirle di riconoscere correttamente il punteggio attribuibile;

44) che la presentazione delle istanze, la valutazione e la definizione delle GPS

a mezzo di una mera procedura informatizzata, asettica e impersonale, in assenza di un responsabile del procedimento, in assenza di un ufficio e/o istituto scolastico con funzionari dedicati alle necessarie attività di supporto per la predisposizione, compilazione e invio delle stesse, viola i principi e i criteri generali che caratterizzano la Pubblica Amministrazione, il suo operato e gli atti amministrativi, in violazione della L. 241/1990 e del D.lgs 82/2005, art. 12 (CAD - Codice dell'Amministrazione Digitale);

45) che solo in tal modo si può individuare nel Dirigente dell'UAT, il responsabile del procedimento, finalizzato ad evitare errori di sistema e/o di altra natura, in danno al diritto del candidato;

46) che trattasi di una carenza istruttoria rispetto alla quale la Pubblica Amministrazione deve intervenire ai fini del buon andamento, dell'efficacia e dell'efficienza amministrativa, ex art. 97 Cost.;

47) che, sul punto, la Giurisprudenza amministrativa è già intervenuta dichiarando illegittimo il sistema "Polis" tra le tante TAR Toscana, sentenza n. 758 del 5/06/2017, che così ha statuito: *"4.1. Il principio del favor participationis si correla ad un altro valore preminente, anzi fondante, che è quello del lavoro, su cui si regge l'intero ordinamento repubblicano (art. 1, comma 1, Cost.) (...) Il Sistema informatico Polis, utilizzato dall'amministrazione quale veicolo esclusivo di partecipazione, si caratterizza per rigidità, incompletezza, non chiarezza e non razionalità (esso, ad esempio dispone l'annullamento di domande regolarmente e tempestivamente inoltrate di cui il candidato si accorga,*



successivamente al primo "invio", l'erroneità parziale o incompletezza). Ciò comporta un evidente contrasto con i principi enunciati anzitutto nel novellato art. 12 del d.lgs. n. 82 del 2005 (Codice Amministrazione Digitale-CAD), il quale dispone che **"Le pubbliche amministrazioni... utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per la garanzia dei diritti dei cittadini..."**. 5.2. **È iniqua ed illegittima un'esclusione - basata non su elementi sostanziali** (quali la mancanza di requisiti di partecipazione, l'oggettiva tardività della domanda, l'uso di strumenti di redazione e trasmissione diversi da quelli prescritti dal bando, l'incertezza assoluta ed oggettiva sulla riferibilità dell'istanza ad un soggetto determinato, ecc.) **ma solo su circostanze formali imposte dal Sistema informatico, non (almeno non esclusivamente) imputabili al richiedente**. Siffatta esclusione collide, infatti, con i principi di imparzialità, trasparenza, semplificazione, partecipazione, uguaglianza e non discriminazione, nonché con i più generali principi di ragionevolezza, proporzionalità, favor participationis che improntano di sé l'azione amministrativa nella particolare materia concorsuale, anche se gestita in modalità telematica (T.A.R. Lazio, Roma, sez.III-bis, 18 febbraio 2011, n. 1546). 5.3. Nella configurazione, organizzazione e gestione dei propri sistemi informatici le amministrazioni, ancor prima che ai principi e criteri specifici dettati da norme tecniche debbono osservare e perseguire quelli più generali fissati per tutta l'azione amministrativa dalla l. n. 241 del 1990 ed in particolare: a) criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità



previste dalla legge stessa e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario; b) criterio di non aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria; c) obbligo di chiara, convincente e congrua motivazione; d) espressività e significatività dell'azione amministrativa; e) strumentalità dell'informatica ad accrescere l'efficienza degli apparati pubblici e ad agevolare il cittadino nell'accesso allo svolgimento delle pubbliche funzioni ed ai pubblici servizi, nell'esercizio dei propri diritti e nell'adempimento dei propri obblighi, doveri ed oneri. Dunque, vanno incontro a probabile annullamento giurisdizionale sistemi informatici che si risolvano: in un aggravamento per il cittadino, costringendolo, ad esempio, a redigere di nuovo un intero modello informatico - spesso (come nella specie) lungo, complesso e di difficile comprensione intellettuale o visibilità materiale - per un banale errore, dimenticanza o svista; nell'ermeticità e non espressività delle determinazioni assunte dal sistema stesso; f) inammissibilità di utilizzare tecnologie che si risolvano nell'espropriazione totale e definitiva delle competenze assegnate ai singoli funzionari e dirigenti impedendo l'esercizio di poteri sostitutivi e correttivi e generando, oltretutto, atteggiamenti e convinzioni di irresponsabilità personale; g) necessità, per converso, di continui interventi correttivi o sostitutivi di malfunzionamenti o arresti del sistema. Ove non rispondente alle predette finalità la tecnologia rischia di creare sistemi illegittimi, comportanti la responsabilità di chi li ha pensati, configurati, commissionati, accettati e collaudati.”;

48) che **il sistema Polis viola inoltre la normativa quale la L. 124/1999**; esso è inoltre in contrasto con i principi di buona fede e correttezza contrattuale,



nonché la normativa in materia di atti e procedimenti amministrativi, quali la L. 241/1990, il Dlgs 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale – CAD); l'art. 1 Cost., dell'art. 97 Cost, quale il diritto al lavoro e il principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione;

49) che, la tabella di valutazione dei titoli di cui alla Tab. A/4, allegata alla stessa O.M. 60/2020, Lett. A e A1, il titolo di laurea, quale titolo di accesso della ricorrente, doveva essere valutato, dal sistema del Ministero dell'Istruzione, con un punteggio pari a n. 22 punti complessivi a cui comunque devono aggiungersi 3 punti per il conseguimento, da parte della ricorrente, della certificazione linguistica di livello B2, inserita anch'essa nella domanda;

50) che, **pertanto, è diritto della parte ricorrente ottenere il riconoscimento di un punteggio complessivo nelle GPS, pari a 25 punti sia nella Classe di concorso A45 sia nella Classe di concorso A47;**

B) SUL PERICULUM IN MORA:

51) che in termini di danno grave e irreparabile si evidenzia quanto segue;

52) che, a causa delle anomalie informatiche e amministrative della p.a., **la parte ricorrente è oggi inserita nella GPS classi di concorso A-45 nella posizione n 542 con soli punti 18,00 e A-47, posizione n 993 con punti 22,50, anziché 25 punti a lei spettanti per entrambe le categorie;**

53) **conseguentemente, alla ricorrente non è stata riconosciuta una posizione utile per rientrare nel contingente autorizzato dall'UAT di Modena per accreditarsi su piattaforma SIGECO.** L'accreditamento su tale piattaforma avrebbe consentito alla ricorrente di indicare on line le preferenze per le sedi e potere essere quindi individuata per incarichi e supplenze;

54) che, **la parte ricorrente è rimasta disoccupata per quasi un anno** (Doc. 20)²⁰ **e solo nel mese di marzo 2021** ha reperito un impiego temporaneo, il

²⁰ Doc. 20: NASPI ricorrente;



cui contratto è in procinto di scadere il prossimo 30 aprile 2021 (**Doc. 21**)²¹;

55) che **la parte ricorrente necessita di una fonte di reddito, vivendo la stessa da sola e non potendo beneficiare dell'aiuto di nessun altro familiare** (**Doc. 22**)²². Si precisa infatti che uno dei due genitori della ricorrente – figlia unica – è pensionato, mentre l'altro andrà in pensione il prossimo anno con la conseguente impossibilità di sostenere economicamente la figlia;

56) che l'accoglimento del presente ricorso in via cautelare, e il conseguente riconoscimento alla ricorrente dei 25 punti a lei spettanti, consentirebbe alla parte ricorrente di:

i) **collocarsi in graduatoria alla posizione n. 5552 per la classe di concorso A-45 in luogo della posizione n. 6014 e alla posizione n. 5556 per la classe di concorso A-47 in luogo della posizione n. 6015** (**Doc. 23**)²³, con conseguentemente maggiori possibilità di ottenere una supplenza dai Dirigenti scolastici attraverso le Graduatorie di istituto;

ii) **di vantare il suo diritto alla nomina e a un incarico di cui sopra, con diritto a percepire una retribuzione** per fare fronte alle sue esigenze primarie di vita, di cui meglio infra;

iii) **di partecipare alle operazioni di assegnazione degli incarichi e/o supplenze in una posizione più alta di graduatoria**, per più classi di concorso, relative se non in tempo utile all'anno scolastico corrente (30/06-31/08), **quantomeno per quelle relative all'anno scolastico prossimo venturo**, maturando così il servizio e il punteggio utili per una migliore posizione in graduatoria e/o per l'eventuale acquisizione di incarichi e di conseguenza avere più titoli di servizio per una futura immissione in ruolo;

57) che, in ordine al diritto ad una vita libera e dignitosa, ex art. 36 della Cost., nonché ex art. 2099 CC, è notoria la condizione di vita di un lavoratore con occupazione temporanea e minima retribuzione;

²¹ Doc. 21: Contratto marzo e aprile;

²² Doc. 22: Stato di famiglia;

²³ Doc. 23: Graduatorie incrociate pubblicate sul sito UAT di Modena;



- 58)che la parte ricorrente è oggi costretta ad uno stato di prossima inoccupazione (stante il mancato rinnovo del contratto di lavoro attualmente in essere) e di incertezza per il futuro, causa la grave crisi economica già in atto e maggiormente accentuata dalle condizioni di epidemia da Covid-19, anche nella Provincia di Modena, in grado di incidere sul suo stato psicofisico e nel caso specifico l'ingiustizia subita, potrebbe aggravare tali condizioni generali;
- 59)che è inevitabile rilevare come la parte ricorrente versi in una forte sofferenza psicologica, che incide su tutti i propri rapporti affettivi, nonché nelle relazioni sociali, danni non risarcibili per equivalente;
- 60)che la parte ricorrente si riserva di agire con autonoma azione per il diritto al risarcimento di ogni danno subito di natura patrimoniale e non.

* * *

Sull'opportunità dell'azione cautelare qui esperita, la scrivente difesa ritiene opportuno ribadire in breve:

a) quanto al *fumus boni iuris*:

Non possono sussistere dubbi, per quanto sopra illustrato, in merito al comportamento illegittimo e contrario alla buona fede contrattuale tenuto dalla Pubblica amministrazione. I fatti sopra esposti comprovano che il **sistema Polis, utilizzato dal Miur, è illegittimo e non conforme alla normativa applicabile, anche regolamentare, in quanto caratterizzato da "espropriazione" totale e definitiva delle competenze assegnate ai singoli funzionari e dirigenti amministrativi.**

Inoltre, **l'Amministrazione non ha svolto alcun controllo o verifica sulla documentazione presentata, come invece avrebbe dovuto, né ha attivato il meccanismo di soccorso istruttorio previsto dall'art. 6 comma 1 lett. B della L. 241/1990,** chiedendo alla candidata di rettificare le dichiarazioni erronee o incomplete rese, per consentirle di riconoscere correttamente il punteggio attribuibile. **Trattasi di una carenza istruttoria rispetto alla quale la**



Pubblica Amministrazione deve intervenire ai fini del buon andamento, dell'efficacia e dell'efficienza amministrativa, ex art. 97 Cost.

In ultimo, la presentazione delle istanze, la valutazione e la definizione delle GPS viola i principi e i criteri generali che caratterizzano la Pubblica Amministrazione, il suo operato e gli atti amministrativi, in violazione della L. 241/1990 e del D.lgs 82/2005, art. 12 (CAD - Codice dell'Amministrazione Digitale).

b) Quanto al periculum in mora:

Per quanto concerne poi l'attualità del pregiudizio che deriverebbe alla Sig.ra Battani, va sottolineato che a causa delle anomalie informatiche e amministrative della p.a. alla ricorrente sono state negate fonti di reddito per la stessa fondamentali, essendo rimasta disoccupata per quasi un anno (Doc. 20) e avendo reperito un impiego temporaneo, solo nel mese di marzo 2021 e comunque limitato a due mesi (Doc. 21).

Si deve considerare inoltre che la ricorrente vive da sola (Doc. 22) e non beneficia di alcun contributo economico da parte di alcun familiare.

L'accoglimento del presente ricorso in via cautelare consentirebbe alla ricorrente di essere nominata per supplenze brevi o per incarichi e/o supplenze, se non per quelle estensibili fino al termine delle attività didattiche (30/06 - 31/08), quantomeno in tempo utile per quelle dell'anno scolastico successivo (2021/2022).

E' evidente infatti che l'attesa di un processo nelle forme ordinarie annullerebbe la possibilità per la ricorrente di ottenere una nomina quantomeno per l'anno scolastico 2021/2022 oltre ad esporla a danni ulteriori di quelli già provocati alla stessa dall'emergenza epidemiologica ancora in corso e della conseguente difficoltà di reperire un'occupazione.



Tutto ciò premesso,

RICORRE

al Giudice Unico del Lavoro presso il Tribunale di Modena, affinché, per le causali di cui in premessa, **ritenuto sussistere** il *fumus boni juris* ed il *periculum in mora*, ed anche **inaudita altera parte, voglia**, in accoglimento della domanda d'urgenza, **previa disapplicazione e/o annullamento e/o inefficacia di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti:**

- **accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad essere inserita nelle Graduatorie per le supplenze – GPS, ex L. 124/1999, ex O.M. 60/2020, per il profilo di docente, per la Provincia di Modena, valide per gli A.S. 2020/2021 – 2021/2022, pubblicate in data 03/09/2020 con decreto Prot. n. 0007339.02-09-2020, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato alla data della domanda di partecipazione, nella Classe di concorso A045 con complessivi punti n 25; nelle Classi di concorso A047 con complessivi punti n 25; ovvero per ciascuna classe, per complessivi punti n. 25 (o con il diverso punteggio maggiore o minore ritenuto di giustizia), come per legge;**
- **Voglia di conseguenza condannare il Ministero dell'Istruzione, cf 80185250588, corrente in Viale Trastevere 76/A, Roma, in persona del Ministro in carica, e/o l'Ufficio Scolastico Territoriale di competenza (l'Ufficio VIII per l'Ambito Territoriale di Modena), C.F. 80009830367 in persona del Dirigente p.t., corrente in Via E. Rainusso 70/80 - 41124 Modena, ad inserire la stessa nelle suddette Graduatoria per le supplenze, per il profilo di docente, per la Provincia di Modena, valide per gli A.S. 2020/21 – 2021/22, con il seguente punteggio: nella Classe di concorso A045 complessivi punti n 25; nella Classe di concorso A047, per ciascuna classe, complessivi punti n. 25 (o con il diverso punteggio maggiore o minore ritenuto di giustizia), come per legge e/o comunque condannare il Miur, in persona del Ministro in carica, e/o all'Ufficio Scolastico Territoriale di competenza, ad emanare tutti gli atti necessari e sufficienti per garantire il diritto della parte ricorrente.**



Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento.

Con riserva di agire per ogni ulteriore domanda, anche risarcitoria, nella successiva fase di merito e con riserva di ulteriormente dedurre, eccepire e produrre.

Si producono i seguenti documenti:

- 1) Doc. 1: Ordinanza ministeriale n. 60 del 10.7.2020;
- 2) Doc. 2: Istanza ricorrente;
- 3) Doc. 3: Relazione Peritale;
- 4) Doc. 4: Approvazione Graduatorie GPS;
- 5) Doc. 5: Graduatorie Gps;
- 6) Doc. 6: Tabella titoli secondaria di I e II grado II fascia;
- 7) Doc. 7 Convocazione posto comune;
- 8) Doc. 8 Convocazione posto di sostegno;
- 9) Doc. 9 Seconda convocazione posto sostegno;
- 10) Doc. 10 a) Contingente-di-chiamata-entro 26-09-2020; Doc. 10 b) Elenco disponibili posto sostegno;
- 11) Doc. 11 Convocazioni incrociate;
- 12) Doc. 12 Terza convocazione posti sostegno;
- 13) Doc. 13 a) Contingente-di-chiamata; Doc. 13 b) Elenco incarichi;
- 14) Doc. 14 a) Contingente di-chiamata a ore in deroga; Doc. 14 b) Elenco disponibili sostegno secondo grado;
- 15) Doc. 15: Sollecito del 03.09.20;
- 16) Doc. 16: II Sollecito del 2.10.20;
- 17) Doc. 17: Nota 1550 del 4.09.2020;
- 18) Doc. 18: Convocazioni personale docente ogni ordine e grado;
- 19) Doc. 19: Comunicazione del 13.09.20;
- 20) Doc. 20: Naspi ricorrente ;
- 21) Doc. 21: Contratto marzo e aprile;
- 22) Doc. 22: Stato di famiglia;



23) Doc. 23: Graduatorie incrociate pubblicate sul sito UAT di Modena;

24) Doc. 24: Dichiarazione esenzione CU;

* * *

In via istruttoria ed in caso di contestazione, si chiede che l'On.le Giudicante voglia ordinare all'Amministrazione convenuta l'esibizione della documentazione, anche informatica del sistema Polis, relativa alle domande/inserimento presentate dalla parte ricorrente, completa degli atti e/o allegati, l'estratto dei titoli della parte ricorrente, l'elenco delle disponibilità organiche nella Provincia, nonché l'elenco e i nominativi dei candidati convocati e assunti per le supplenze nelle suddette classi di concorso A-45 e A-47 dalle suddette GPS, l'elenco degli indirizzi dei candidati in graduatoria ai fini della notifica degli atti per eventuale integrazione del contraddittorio, ove ritenuta necessaria, ovvero ogni altra documentazione utile ai fini del decidere.

In via istruttoria, la parte ricorrente, ove ritenuto necessario, indica come testi/informatori sulle circostanze di cui alla premessa precedute dalla frase "Vero che" ed epurati da eventuali giudizi e circostanze pacifiche, la Dirigente p.t. dell'UAT provinciale di Modena Prof.ssa Silvia Menabue o chi per essa, la Dirigente sindacale, Dr.ssa Liviana Cassanelli, con riserva di indicazione ed estensione della lista nominativa, anche a seguito della difesa della PA.

Con riserva di ogni ulteriore allegazione, deduzione e produzione.

Ai fini del CU, valore causa: indeterminato, CU € 259,00. La parte ricorrente si dichiara esente dal versamento del CU, come da autocertificazione allegata (**Doc. 24**)²⁴.

Salvis iuribus.

Modena, 28 aprile 2021

ISTANZA PER LA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei confronti dei

²⁴ Doc. 24: Dichiarazione esenzione contributo unificato;



controinteressati.

La presente difesa

ESPONE

- il presente ricorso ha per oggetto la richiesta di rettifica della graduatoria finale della procedura di cui all'O.M. n. 60/2020 del Ministero dell'Istruzione, procedendo all'inserimento della ricorrente nella giusta e corretta posizione delle graduatorie GPS – classi di concorso A-45 e A-47 - della Provincia di Modena;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso che precede dovrebbe essere notificato a tutti i candidati inseriti nelle graduatorie GPS di cui in premessa.

RILEVATO CHE

- la notifica nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari;
- la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale appare oltremodo onerosa per la ricorrente;
- sul punto, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con ordinanza n. 9506 del 2013 ha stabilito che *“Ai fini dell'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può essere validamente sostituita dall'inserimento sul sito web della PA resistente a tenore dell'art. 52, comma 2, c.p.a. (“Termini e forme speciali di notificazione”), a norma del quale il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso “con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”;*
- ancora sul punto, Cass. 15912 del 07/07/2009, *“sono contraddittori necessari i partecipanti nei cui confronti la decisione è destinata a produrre effetti diretti in ragione della comunanza della situazione giuridica, complessa ma unitaria, e della domanda, implicita, di riformulazione della graduatoria, che esplica i suoi effetti nei confronti*



di tutti i partecipanti coinvolti dai necessari raffronti, atteso, tra l'altro, il potere del Giudice, Dlgs n. 165 del 2001, ex art. 63, co. 2, di adottare tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi e di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati, ed esclude invece che ricorra una ipotesi di litisconsorzio necessario ove sia chiesto solo il risarcimento del danno, giacché, in questo caso, la controversia è circoscritta al singolo rapporto”;

- visto l'art. 151 c.p.c, il quale dispone che *“Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge”;*
- tale forma di notifica continua ad essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Tanto premesso, il sottoscritto avvocato,

FA ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità - laddove ritenuto opportuno e legittimo ai fini della integrale instaurazione del contraddittorio – autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA PERTANTO AUTORIZZARE

La notifica del ricorso che precede nei confronti di tutti i candidati inseriti nelle graduatorie GPS della Provincia di Modena, ex O.M. 60/2020, di cui in premessa – attraverso la pubblicazione sull'area tematica del sito web del Ministero dell'istruzione (www.miur.it) nonché sul sito dell'Ufficio VIII per l'Ambito Territoriale di Modena (www.uspmo.it).

Con osservanza.

Modena, 28 aprile 2021

Avv. Luisa Ferrari





PROCURA

Con la presente la Sig.ra Francesca Battani, C.F. BTTFNC93D44I462C, nata a Sassuolo (MO) il 4 aprile 1993, residente a Castelnuovo Rangone (MO) in Via Pirandello n. 57 delega a rappresentarla e assisterla nella procedura contro il Ministero dell'Istruzione compresa l'eventuale fase di opposizione, di appello e di esecuzione l'avv. Luisa Ferrari del Foro di Brescia con studio a Brescia, in Via Vittorio Emanuele II n. 43 e a Modena, in Via dei Lovoletti n. 9, conferendole tutte le facoltà previste dalla legge, ivi inclusi quelli di farsi sostituire da altri avvocati o procuratori, eleggendo domicilio presso il suo Studio, sito a Modena, in Via dei Lovoletti n.9.

Dichiara di essere stato informata, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 e 14 Reg 679/2016 UE dichiara di essere edotta che i dati personali richiesti direttamente ovvero raccolti presso terzi saranno utilizzati solo ai fini del presente incarico e presta pertanto il consenso al loro trattamento da parte dei professionisti delegati, nonché dei collaboratori di studio.

Sig. ra Battani Francesca



La sottoscrizione è autentica.

Avv. Luisa Ferrari



Modena, 30 gennaio 2021

